

213.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5212	<b>Missioni vevoll nella seduta del 10 luglio 1995</b> .....	5207
<b>Atti e proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	5210	<b>Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)</b> .....	5207
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5208	(Adesione di deputati) .....	5208
(Trasmissione dal Senato) .....	5208	(Annunzio) .....	5207
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) .....	5208	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5208
<b>Disegno di legge n. 2549:</b>		(Ritiro) .....	5208
(Articoli 47, 49, 50 e 51) .....	5185	(Trasmissione dal Senato) .....	5208
(Emendamenti) .....	5189	<b>Proposte di legge costituzionale (Annunzio)</b> ..	5208
<b>Documenti ministeriali (Trasmissioni)</b> .	5211, 5212	<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> .....	5212

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO  
OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549)*

---



ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO  
DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL  
GOVERNO

ART. 47.

*(Trattamento tributario dei contributi  
e delle prestazioni).*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. - *(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).* - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno

per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato;”;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ».

4. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato. ».

5. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in

perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

6. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; ».

7. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto ».

8. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17.

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 18 del medesimo testo unico.

10. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

11. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

12. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite

le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni ».

#### ART. 49.

*(Vigilanza sui fondi pensione).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, per il perfezionamento del sistema di vigilanza sulla previdenza complementare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisazione delle forme di previdenza complementare da sottoporre a vigilanza e ridefinizione della configurazione della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo, anche tramite l'attribuzione della personalità giuridica, prevedendo la partecipazione di esperti scelti in base a rigorosi criteri di professionalità e fissando regole di incompatibilità;

b) puntualizzazione dei poteri attribuiti alla commissione in funzione dell'efficacia e completezza dell'azione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando tutte le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti con i quali i fondi pensione stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 6 del menzionato decreto e coordinando con esse i poteri della predetta commissione.

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni annui a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

## ART. 50.

(Regime transitorio).

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; ».

2. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 11 dell'articolo 13 ».

3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Per le forme pensionistiche di cui ai commi 8-bis e 8-ter, è consentito che, per il periodo previsto dal medesimo comma 8-bis, le misure massime deduci-

bili da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, siano elevate di una misura pari ai minori contributi versati dai lavoratori ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dal citato articolo 13 ».

## ART. 51.

(Sanzioni).

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (Sanzioni penali e amministrative). — 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621, primo comma, del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17,



sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

*(Per le compensazioni indicate in calce agli emendamenti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 6 luglio 1995).*

**ART. 47.**

*Sopprimere gli articoli 47 e 48.*

**47. 41 (ex 39. 018).**

Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

*Sopprimerlo.*

**\* 47. 5.** Montanari, Musumeci, Piacentino.

*Sopprimerlo.*

**\* 47. 19.** Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 47.**

1. La lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, è soppressa.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.*

**47. 42 (ex 39. 019).**

Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

*Sopprimere il comma 1.*

**47. 20.** Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: destinato con la seguente: erogato.*

**47. 16.** Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Muzio.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 5.000.000.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

**47. 14.** Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque a lire 2 milioni e 500 mila.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

47. 6. Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: almeno per con le seguenti: non inferiori ad.*

47. 23. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 3, all'linea, sostituire le parole: modificazioni con la seguente: modifiche.*

47. 24. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1 capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: almeno per con: non inferiori ad.*

47. 25. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1: dopo il capoverso 4, inserire il seguente:*

*4-bis. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4;*

*al capoverso 9, sostituire le parole: articolo 18 con le seguenti: articolo 17;*

*dopo il capoverso 10, inserire il seguente:*

*10-bis. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.*

47. 43. (Nuova formulazione).

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: non superiore con la seguente: inferiore.*

47. 26. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Gli importi massimi deducibili previsti dal comma 2 e dal comma 3, lettere a) e b), vengono rivalutati annualmente in base al tasso d'inflazione reale calcolato dall'ISTAT.*

**Segue la compensazione 103 riportata alla pag. XXIX (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)**

47. 1. Sanza, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Rotondi.

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

*\* 3-bis. Gli importi massimi deducibili previsti dal comma 2 e dal comma 3, lettere a) e b), vengono rivalutati annualmente in base al tasso d'inflazione reale calcolato dall'ISTAT \*.*

**Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)**

47. 40. Montanari, Musumeci, Piacentino.

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I lavoratori che non aderiscono ai fondi di cui alla presente legge hanno comunque diritto ad avere accreditata la quota del TFR a carico del datore di lavoro destinata al fondo e ne percepiranno proporzionalmente le prestazioni.

47. 39.

Muzio, Cocci.

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e-bis), sostituire le parole: non superiore con la seguente: inferiore.*

47. 27. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: destinate con la seguente: erogate.*

47. 17. Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Muzio.

*Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: designata con la seguente: istituita.*

47. 28. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: soggetti a con le seguenti: sottoposti a.*

47. 29. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Sulle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è dovuta un'imposta di lire 300.000 per ciascun atto sostitutiva di qualunque altra tassa o imposta. Per la

riscossione, l'accertamento e le sanzioni si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di coordinamento e applicative.

47. 12. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 1, capoverso 12, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.*

47. 30. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 con le seguenti: al Ministro delle finanze.*

47. 11. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 1, capoverso 12, sopprimere il secondo periodo.*

47. 10. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 1, dopo il capoverso 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. I fondi pensione o le imprese assicurative che provvedono alle prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, devono effettuare all'atto dell'erogazione delle prestazioni le ritenute d'acconto previste dalle vigenti disposizioni. Qualora il beneficiario fruisca di trattamento pensionistico obbligatorio, i fondi o le imprese provvedono a comunicare entro il 31

dicembre di ogni anno all'Ente che eroga il trattamento pensionistico obbligatorio tutti gli elementi necessari per effettuare i conguagli e per rilasciare certificazioni riepilogative. Restano ferme tutte le disposizioni tendenti a consentire ai pensionati di assolvere i propri obblighi in un quadro di massima semplificazione. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni per consentire lo scambio di informazioni con gli Enti della previdenza obbligatoria nonché per assicurare l'applicazione delle altre disposizioni. L'applicazione della presente norma non può comportare oneri a carico dei fondi pensione.

47. 9. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimere il comma 2.*

47. 21. Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Sopprimere il comma 3.*

47. 22. Luigi Marino, Barzanti, Bunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Al comma 3, sostituire le parole: predetta con la seguente: citata.*

47. 31. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, sostituire le parole: non si applica con le seguenti: e quelle di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non si applicano.*

**Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di**

**beni e servizi; riduzione dei conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)**

47. 13. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

ART. 49.

*Sopprimerlo.*

\* 49. 2. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimerlo.*

\* 49. 4. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 49.

*(Vigilanza).*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali di indirizzo in materia di previdenza complementare; esercitata la vigilanza sulla Commissione di cui al comma 2; adotta con propri decreti, sentita, nei casi previsti, la Commissione stessa, i provvedimenti in materia di fondi pensione complementare, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla Commissione medesima.

2. È istituita con responsabilità a giuridica di diritto pubblico la Commissione di vigilanza sui fondi pensione complementari, con sede in Roma.

3. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica cinque anni e possono essere con-

fermati una sola volta. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché quelle in materia di incompatibilità di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai membri della Commissione sono attribuite unicamente le indennità di carica delle misure determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La Commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, disciplinando in ogni caso il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione stessa, in base ai criteri fissati dall'accordo collettivo di lavoro in vigore presso la CONSOB. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato. La tabella organica del personale è allegata ai bilanci preventivi di cui al comma 7. La Commissione può avvalersi, quando necessario, su specifici temi, di esperti da consultare e da remunerare secondo le tariffe professionali. La Commissione delibera altresì in ordine alla gestione delle spese nei limiti del contributo di vigilanza di cui al comma 6.

5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 4. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare sia la gestione delle spese sia la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, queste ultime da trasmettere, rispettivamente entro, il 31 ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, sono sottoposte al Ministro del lavoro, il quale, sentito il Ministro del

tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate in un unico contesto, sull'insieme del deliberato e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.

6. Agli oneri derivanti dalla istituzione e dal funzionamento della Commissione si provvede con un contributo di vigilanza a carico dei fondi pensione iscritti nell'albo di cui all'articolo 17, pari al massimo, al 5 per mille degli accantonamenti annuali ai fondi medesimi ovvero, per le forme diversamente configurate nei bilanci di società o di enti, delle erogazioni annuali dagli stessi corrisposte. La misura del contributo e, in sede di prima applicazione, le modalità per la riscossione, con cadenza mensile, e per il versamento alla Commissione, vengono determinate dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del decreto medesimo, sulla base del bilancio preventivo di cui al comma 5.

7. Le entrate della Commissione sono costituite:

a) dal contributo di vigilanza di cui al comma 6;

b) dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili di proprietà della Commissione;

c) da anticipazioni bancarie rimborsabili, destinate unicamente agli oneri conseguenti all'istituzione;

c) da ogni altra eventuale entrata di pertinenza.

#### ART. 49-bis.

(Compiti della Commissione di vigilanza).

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di

cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 3-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché quelli che corrispondono prestazioni in unica soluzione e i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della Commissione di cui all'articolo 16.

2. La conformità agli indirizzi generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva, alla Commissione di esercitare la vigilanza sui fondi pensione iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, alla stabilità e all'efficienza del sistema della previdenza complementare.

3. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con proprie deliberazioni, determina comunque, in via esclusiva:

a) le condizioni di esercizio dell'attività dei fondi pensione, approvando gli statuti dei fondi e il contenuto delle convenzioni da stipulare con tutti i soggetti gestori nonché le successive modificazioni, valutandone anche la compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati l'autorizzazione non può essere concessa ove non venga assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi pensione di tutti i diritti relativi alla attività conferite in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti elementari, assoggettati a regole di rendicontazione uniformi. Le approvazioni delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono disposte sentito l'ISVAP, mentre quelle di cui al medesimo comma,

lettera c) sono disposte sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) i criteri per l'applicazione delle commissioni di gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico dei fondi pensione;

c) sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti per la ripartizione del rischio;

d) sentite, per le rispettive competenze, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione dell'attività svolta, il modello del libro giornale, lo schema tipo del rendiconto economico annuale della gestione del fondo, dei prospetti periodici della composizione del patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di valutazione delle attività e degli eventuali impegni;

e) sentita la CONSOB le regole da osservare in materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di esercizio nonché i principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti.

4. Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:

a) emanare norme di carattere generale aventi ad oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b) esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

c) provvedere all'esame della contabilità e dei rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci siano comunque configurate forme di previdenza complementare, richiedendo l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

d) esporre gli schemi di mercato previsti dall'articolo 4.

e) svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;

f) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei provvedimenti straordinari.

5. Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione può disporre che siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo dei fondi, e delle società e degli enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza complementare, concernenti violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.

6. Agli stessi fini del comma 5, la Commissione può, altresì:

a) convocare, presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i responsabili della gestione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione di cui alla lettera b) ove gli organi competenti non abbiano ottemperato alla richiesta.

7. La Commissione:

a) compie attività di studio e di ricerca per la conoscenza del mercato della previdenza complementare;

b) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi della previdenza complementare;

c) riferisce, anche periodicamente, al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale sulla evoluzione e sulle problematiche della previdenza complementare, formulando, eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando, in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti disposti a favore dei fondi di pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti erogati, per la costruzione di basi informative utili alla gestione della finanza pubblica.

8. Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha diritto di ottenere le notizie, le informazioni e le collaborazioni richieste, a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti e gli esperti addetti alla Commissione nell'esercizio della vigilanza sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione promuove appositi accordi di collaborazione con le Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

10. Alle forme di cui alla lettera a) dell'articolo 18 non si applicano gli articoli 16 e 17. Alle forze di cui alla lettera b) del citato articolo 18, purché configurate all'interno dei bilanci delle società o degli enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui bilanci è configurata la forma pensionistica medesima. Sulla base di una apposita intesa promossa dalla Commissione di cui all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità dei criteri indicati dalla Commissione medesima.

49. 9. Cucci, Cossutta, De Angelis, Gal-  
delli, Nardini, Vendola.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 49.

*(Vigilanza sui fondi pensione).*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

\* ART. 16. *(Vigilanza sui fondi pensione).* - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la delibera-

zione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta: in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La Commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintendente all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei



bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali ».

2. Per il funzionamento della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 224, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il finanziamento della Commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensioni di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 49-bis.

*(Compiti della commissione di vigilanza).*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Compiti della commissione di vigilanza).* — 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero deter-

minate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto legislativo;

c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio

del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni ».

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 49 della presente legge. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta Commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla presente legge.

49. 13. (Nuova formulazione).

La Commissione.

*Sopprimere il comma 1.*

49. 5. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

*(Compiti della Commissione di vigilanza).*

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 3-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché quelli che corrispondono prestazioni in unica soluzione e i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nel-

l'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della Commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva, alla Commissione di esercitare la vigilanza sui fondi pensione iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti alla stabilità e all'efficienza del sistema della previdenza complementare.

3. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con proprie deliberazioni, determina comunque, in via esclusiva:

a) le condizioni di esercizio dell'attività dei fondi pensione, approvando gli statuti dei fondi e il contenuto delle convenzioni di stipulare con tutti i soggetti gestori nonché le successive modificazioni, valutandone anche la compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati. L'autorizzazione non può essere concessa ove non venga assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi pensione di tutti i diritti relativi alle attività conferite in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti elementari, assoggettati a regole di rendicontazione uniformi:

b) le approvazioni delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono disposte sentito l'ISVAP, quelle di cui al medesimo comma, lettera c) sono disposte sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) i criteri per l'applicazione delle commissioni di gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico dei fondi pensione;

d) sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti per la ripartizione del rischio;

e) sentite, per le rispettive competenze, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione dell'attività svolta, il modello del libero giornale, lo schema tipo del rendiconto economico annuale della gestione del fondo, dei prospetti periodici della composizione del patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di valutazione delle attività e degli eventuali impegni;

f) sentita la CONSOB, le regole da osservare in materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di esercizio nonché i criteri di trasparenza nei rapporti con i partecipanti.

4. Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:

a) emanare norme di carattere generale aventi ad oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b) esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

c) prevedere all'esame della contabilità e dei rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci siano comunque configurate forme di previdenza complementare, richiedendo l'esibizione di documenti e agli atti che ritenga necessari;

d) proporre gli scatti di carriera previsti dall'articolo 4;

e) svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;

f) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei provvedimenti straordinari.

5. Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

b) i verbali delle riunioni e degli appartenenti degli organi di controllo dei fondi, o delle società e degli enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza complementare, concernenti violazione delle norme che ne disciplinano l'attività.

6. Agli stessi fini del comma 5 la Commissione può, altresì:

a) convocare, presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i responsabili della gestione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione di cui alla lettera b) ove gli organi competenti non abbiano ottemperato alla richiesta.

7. La Commissione:

a) compie attività di studio e di ricerca per la conoscenza del mercato della previdenza complementare;

b) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi della previdenza complementare;

c) riferisce, anche periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla evoluzione e sulle problematiche della previdenza complementare, formulando, eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al Ministro del Tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando, in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti disposti a favore dei fondi pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti erogati, per la costruzione di basi informative utili alla gestione della finanza pubblica.

8. Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha diritto di ottenere le

notizie, le motivazioni e le collaborazioni richieste a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti e gli esperti addetti alla Commissione nell'esercizio della vigilanza sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione promuove appositi accordi di collaborazione con le Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

10. Alle forze di cui alla lettera a) dell'articolo 18 non si applicano gli articoli 16 e 17. Alle forze di cui alla lettera b) del citato articolo 18, purché configurate all'interno dei bilanci delle società e degli enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui bilanci è configurata la borza pensionistica medesima. Sulla base di una apposita intesa, promossa dalla Commissione di cui all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità dei criteri indicati dalla Commissione medesima ».

49. 10. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

49. 6. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

49. 7. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

49. 8. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

ART. 50.

*Sopprimerlo.*

50. 15. Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-delli, Nardini, Vendola.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 50.

*(Regime transitorio).*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e assicurativa ».

3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; ».

4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile si applica il comma 11 dell'articolo 13 ».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

« 8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data;

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento ».

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro

e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-*quater*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. 19.

La Commissione.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse, al primo periodo, le parole: « mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1994 ».

50. 4.

Mario Masini.

*Sopprimere il comma 1.*

50. 14. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

50. 13. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

50. 12. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

50. 11. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimere il comma 3.*

50. 10. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

ART. 51.

*Sopprimerlo.*

51. 2. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 51.

*(Sanzioni).*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni nonché con la multa da lire un milione a lire cinque milioni, chiunque, senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolge l'attività di cui all'articolo 4 ovvero utilizzi, per indicare l'attività esercitata,

l'espressione "fondo pensione". Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni e di intermediazione mobiliare o fondi pensione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta in ogni caso la confisca degli immobili e delle cose mobili che sono serviti e sono stati destinati a commettere il reato.

2. Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili dei fondi pensione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Commissione di cui all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti di cui al comma 1, che forniscono alla Commissione informazione falsa o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

4. Il rendiconto, il prospetto e il bilancio tecnico di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *d*), sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1, del codice civile.

5. Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili dei fondi pensione che violano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una spesa da lire sei milioni a lire centoventi milioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta milioni.

51. 1. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 10 luglio 1995.**

Bernini, Ciocchetti, Di Luca, Gubert, Jannone, Meluzzi, Segni, Sigona, Stajano, Tremaglia, Turroni, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 6 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ORESTE ROSSI ed altri: « Ordina-  
mento della professione di agente di spet-  
tacolo e istituzione del relativo albo pro-  
fessionale » (2832);

DI LUCA: « Istituzione del Corpo  
della guardia costiera ed accorpamento  
delle funzioni in materia di vigilanza,  
polizia marittima, controllo e soccorso in  
mare » (2834);

SIMEONE: « Istituzione dei ruoli dei  
funzionari direttivi e dei dirigenti del  
Corpo di polizia penitenziaria » (2835);

MUSUMECI: « Nuove norme per l'in-  
quadramento degli ex ispettori del lavoro »  
(2836);

MUSUMECI: « Riforma del colloca-  
mento obbligatorio » (2837);

MELUZZI ed altri: « Norme per l'e-  
sercizio del diritto di voto dei cittadini  
italiani residenti all'estero » (2838);

ROSITANI: « Norme per la riforma  
degli enti lirico-sinfonici » (2841);

MOLGORA: « Norme per la conces-  
sione di un contributo a favore delle  
imprese colpite dai fenomeni calamitosi  
del 3 luglio 1995 » (2842);

LANTELLA E MALAN: « Delega al  
Governo per l'introduzione del principio  
della libertà di scelta tra garanzia previ-  
denziale pubblica e privata » (2843);

DELLA VALLE ed altri: « Norme per  
il riconoscimento degli autodromi di  
Monza e di Imola come beni di interesse  
pubblico » (2844).

In data 7 luglio 1995 sono state pre-  
sentate alla Presidenza le seguenti propo-  
ste di legge dai deputati:

TRINCA: « Istituzione di sezioni spe-  
cializzate in materia familiare presso i  
tribunali civili » (2849);

FILIPPI e PIZZICARA: « Norme in  
materia di pubblicità dei bilanci degli enti  
locali » (2850).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 6 luglio 1995 è stata presentata  
alla Presidenza la seguente proposta di  
inchiesta parlamentare dai deputati:

ORESTE ROSSI ed altri: « Istituzione  
di una Commissione parlamentare di in-  
chiesta sugli istituti di credito operanti  
nelle aree colpite dall'alluvione del no-  
vembre 1994 » (doc. XXII, n. 35).

Sarà stampata e distribuita.

### **Annunzio di proposte di legge costituzionale.**

In data 6 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

UGOLINI e MAGRONE: « Modifica all'articolo 135 della Costituzione » (2839);

BERLINGUER ed altri: « Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione al fine di assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero » (2840);

ARRIGHINI: « Modifica all'articolo 33 della Costituzione » (2845).

Saranno stampate e distribuite.

### **Trasmissione dal Senato.**

In data 7 luglio 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 131-562-1838. — Senatori SALVATO ed altri; Senatori DANIELE GALDI ed altri; Senatore DEDONI: « Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo » (*approvata, in un testo unificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2847);

S. 1602. — « Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2848).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge AMICI ed altri: « Norme contro la violenza sessuale » (2576) (*annunziata nella seduta del 24 maggio 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato TOIA.

La proposta di legge CACCAVALE: « Riforma dell'accesso alla professione forense » (2642) (*annunziata nella seduta del 12 giugno 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MARIO MASINI, GODINO, LEONARDELLI, CHIESA, LIOTTA, SIGONA, MOLINARO.

### **Ritiro di una proposta di legge.**

I deputati MELANDRI e AMICI hanno chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

MELANDRI e AMICI: « Norme in materia di violenza sessuale » (1434).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 1687 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT » (*approvato dal Senato*) (2805).

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono dederiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

LATRONICO ed altri: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia municipale » (2612) (*Parere della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione*);

FUSCAGNI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale » (2670) (*Parere della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione*);

*alla II Commissione (Giustizia):*

FUSCAGNI: « Istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli operatori della pranoterapia, dell'astrologia, della naturopatia e dell'esoterismo » (1603) (*Parere della I, della V, della VII, della X, della XI e della XII Commissione*);

GRIMALDI ed altri: « modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene » (2307) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

ANEDDA ed altri: « Riforma dell'ordinamento professionale forense » (2537) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

VENEZIA ed altri: « Ordinamento della professione di visurista e istituzione del relativo albo professionale » (2623) (*Parere della I, della VI, della VIII e della XI Commissione*);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza della prescrizione » (2659) (*Parere della I Commissione*);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 2945 del codice civile in materia di interruzione della prescrizione » (2660) (*Parere della I Commissione*);

ONNIS: « Modifica all'articolo 457 del codice di procedura penale in materia di giudizio immediato » (2689) (*Parere della I Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 » (2706) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze):*

« SARTORI: « Istituzione del ruolo nazionale dei periti danni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti » (2533) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

« S. 556 — Senatori BO ed altri: « Ri-finanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 » (*approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2818) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

Piergiorgio MARTINELLI: « Nuove norme per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri » (2701) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

MAMMOLA ed altri: « Norme per la riorganizzazione del servizio di trasporto aereo e dell'aviazione civile e per la sicurezza dei voli » (2621) (*Parere della I, della II, della III, della V e della XI Commissione*);

FILIPPI: « Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica » (2639) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

Mario CARUSO ed altri: « Norme per il riordino delle procedure burocratiche per la circolazione degli autoveicoli » (2771) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttive)*;

CARLI ed altri: « Norme per la valorizzazione dei centri di formazione all'artigianato artistico, delle botteghe, dei laboratori d'arte e dei mestieri » (1662) (*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

S. 698 - Senatori PERIN ed altri: « Norme sul sistema di certificazione » (*approvata dalla X Commissione del Senato*) (2515) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro)*;

GASPARRI ed altri: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed istituzione del ruolo unico professionale » (2592) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione*);

BOFFARDI: « Norme per il riconoscimento di parità di trattamento agli ex combattenti in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 » (2696) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali)*;

PASETTO: « Norme in materia di contributo dello Stato a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale » (2503) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

NARDONE ed altri: « Norme per la costituzione del consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale » (2657) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

*alla Commissione speciale per l'infanzia*;

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (1746).

#### **Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 giugno 1995 (da L 121 a L 131 e da C 134 a C 148), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 95/15/CE - Direttiva 95/15/CE della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto concerne la definizione tecnica di « zona A » e la ponderazione degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee;

Raccomandazione 95/198/CE - Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali;

Rettifica della direttiva 94/25/CE - Rettifica della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

COM(95)12 - Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio rela-

tivo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia;

COM(95)107 95/007(COD) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;

COM(95)107 95/0080(COD) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;

COM(94)590 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

COM(95)147 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

COM(95)125 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea;

COM(95)99 - Progetto di regolamento (Euratom, CE) del consiglio relativo alle statistiche strutturali delle imprese;

COM(95)114 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CEE) n. 1035/72 relativi, rispettivamente, al settore delle banane ed a quello degli ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;

COM(95)115 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al volume del contingente tariffario annuo di importazione di banane nella Comunità in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla II Commissione (Raccomandazione 95/198/CE);*

*alla III Commissione (COM95/12; COM95/125);*

*alla VI Commissione (Direttiva 95/15/CE);*

*alla VIII Commissione (COM95/107 95/007/COD);*

*alla IX Commissione (Rettifica della Direttiva 94/25/CE; COM95/107 95/0080/COD; COM94/590);*

*alla X Commissione (COM95/99);*

*alla XIII Commissione (COM95/147; COM95/114; COM95/115).*

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 26 giugno 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno LUCCHESI ed altri n. 9/1364/44, concernente la ricostruzione della Valle del Belice, approvato nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 1994, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del Controllo e trasmessa alla segreteria della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro  
di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 3 luglio 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Commissione PECORARO SCANIO n. 0/1364/3/2, concernente il pagamento degli straordinari arretrati alle forze di polizia penitenziaria; PECORARO SCANIO n. 0/1364/4/2, concernente l'approvazione di una normativa idonea ad agevolare l'applicazione di misure alternative alla detenzione; BARESI n. 0/1364/6/2 concernente le iniziative per agevolare l'organizzazione di attività lavorative all'interno delle strutture carcerarie; CASSELLI ed altri n. 0/1364/7/2 concernente la predisposizione di misure per la sicurezza e tutela del personale di polizia penitenziaria dai rischi di contagio, tutti accolti come raccomandazione nella seduta della II Commissione (Giustizia) del

13 ottobre 1994, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del Controllo e trasmessa alla segreteria della II Commissione (Giustizia), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ed interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.